

**TESTO INTEGRATO DEL SISTEMA INDENNITARIO A CARICO DEL
CLIENTE FINALE MOROSO NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E
DEL GAS NATURALE
TISIND**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 Definizioni.....	2
Articolo 2 Oggetto del sistema indennitario.....	4
TITOLO II – ACCESSO AL SISTEMA INDENNITARIO.....	6
Articolo 3 Registrazione al sistema indennitario.....	6
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INDENNITARIO	8
SEZIONE 1 – RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO.....	8
Articolo 4 Condizioni per il riconoscimento dell’indennizzo	8
Articolo 5 Criteri di valorizzazione dell’indennizzo.....	9
Articolo 6 Applicazione del corrispettivo C^{MOR}	10
SEZIONE 2 –OPERATIVITÀ DEL SISTEMA INDENNITARIO	11
Articolo 7 Richiesta di indennizzo	11
Articolo 8 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di indennizzo .	11
Articolo 9 Obblighi dell’impresa distributrice in relazione alla richiesta di indennizzo	13
Articolo 10 Obblighi di CSEA in relazione alla richiesta di indennizzo.....	14
Articolo 11 Termini e modalità dei versamenti a CSEA e all’utente uscente	14
Articolo 12 Annullamento dell’indennizzo per non conformità	15
Articolo 13 Annullamento dell’indennizzo su richiesta dell’utente uscente	17
Articolo 14 Annullamento dell’indennizzo su richiesta dell’utente entrante	17
Articolo 15 Effetti della sospensione della fornitura per morosità sulla fatturazione del Corrispettivo C^{MOR} da parte dell’impresa distributrice.....	19
SEZIONE 3 – OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL SII.....	21
Articolo 16 Obblighi informativi in capo all’impresa distributrice.....	21
Articolo 17 Obblighi informativi in capo a CSEA	22
Articolo 18 Obblighi informativi in capo alla controparte commerciale entrante ..	22
TITOLO IV – MONITORAGGIO DEL SISTEMA INDENNITARIO	23
Articolo 19 Monitoraggio del sistema indennitario.....	23
Articolo 20 Monitoraggio funzionale del sistema indennitario	23
Articolo 21 Monitoraggio della morosità relativa al corrispettivo C^{MOR}	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si applicano le definizioni di seguito elencate, nonché quelle relative a termini diversi riportate all'articolo 1 del TIV, all'articolo 1 del TIMOE, agli articoli 1 degli Allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel, all'articolo 1 del TIVG, all'articolo 1 del TIMG, all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04, all'articolo 1 dall'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, all'articolo 1 del TIS e all'articolo 1 del TISG:

- **Gestore:** è il Gestore del SII;
- **Regolamento di funzionamento del SII:** è il regolamento, di cui all'Allegato A della deliberazione 79/2012/R/com che disciplina il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII e i relativi Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al SII medesimo;
- **Specifiche tecniche:** sono le linee guida, le specifiche tecniche, le modalità operative di attuazione e di funzionamento del SII, definite dal Gestore ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di funzionamento del SII;
- **Switching:** è
 - a) per il settore elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
 - b) per il settore del gas naturale:
 - i. l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna,
 - ii. l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione;

- **Utente del sistema indennitario o utente:** è il soggetto che partecipa o intende partecipare al sistema indennitario secondo le modalità previste dal presente provvedimento; esso corrisponde a:
 - a) l'utente del trasporto, con riferimento al settore dell'energia elettrica;
 - b) l'utente del servizio di distribuzione, con riferimento al settore del gas naturale;
- **Utente entrante:** è l'utente del sistema indennitario associato al punto di prelievo o di riconsegna oggetto della richiesta di indennizzo al momento dell'accettazione della richiesta medesima;
- **Utente uscente:** è l'utente del sistema indennitario che ha perso il diritto a prelevare presso il punto di prelievo o di riconsegna interessato da una richiesta di indennizzo;
- **Controparte commerciale entrante:** è la controparte commerciale del cliente finale, titolare del punto di prelievo o di riconsegna oggetto della richiesta di indennizzo, nel contratto di fornitura che è eseguito al momento dell'accettazione della richiesta medesima;
- **Controparte commerciale uscente:** è la controparte commerciale del cliente finale nel contratto di fornitura che ha originato il credito per il quale è chiesto l'indennizzo;
- **Deliberazione 268/2015/R/EEL:** è la deliberazione dell'Autorità 04 giugno 2015, n° 268/2015/R/EEL
- **TIMOE:** è il vigente Testo Integrato Morosità Elettrica;
- **TIS** è il vigente Testo Integrato *Settlement*;
- **TISG** è il vigente Testo Integrato *Settlement Gas*;
- **TIT** è il vigente Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
- **TIV** è il vigente Testo Integrato Vendita;
- **TIVG** è il vigente Testo Integrato Vendita Gas.

Articolo 2
Oggetto del sistema indennitario

- 2.1 Il sistema indennitario è volto a riconoscere un indennizzo all'utente uscente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
- a) il cliente finale si sia reso inadempiente nei confronti della controparte commerciale uscente con riferimento al credito di cui al comma 2.2;
 - b) l'utente uscente medesimo abbia perso il diritto a prelevare presso tutti i punti di prelievo o di riconsegna nella titolarità del cliente finale per cause diverse da inadempimento dell'utente stesso o della controparte commerciale che comportano la risoluzione dei contratti di trasporto o di distribuzione.
- 2.2 L'indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 4 mesi precedenti la data a partire dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.
- 2.3 L'onere dell'indennizzo è posto esclusivamente a carico del cliente finale verso cui è vantato il credito di cui al comma 2.2, tramite la valorizzazione di un apposito corrispettivo C^{MOR} , applicato nell'ambito dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica ovvero di distribuzione del gas naturale, secondo le modalità di cui al successivo Titolo III.
- 2.4 In ogni caso il cliente non è tenuto a corrispondere importi eccedenti il credito di cui al comma 2.2. Conseguentemente, la controparte commerciale uscente è tenuta a restituire direttamente al cliente finale la parte dell'importo ottenuto che, tenuto conto dell'indennizzo percepito, risulti maggiore del credito di cui è titolare, e ciò entro e non oltre 10 giorni dall'ottenimento della anzidetta parte di importo maggiore del credito di cui è titolare. La restituzione non esclude l'applicazione della disposizione di cui all'Articolo 12.
- 2.5 Il sistema indennitario è applicato ai clienti finali titolari:
- a) nel settore elettrico, di un punto di prelievo alimentato in bassa tensione;
 - b) nel settore del gas naturale, di un punto di riconsegna, allacciato alla rete di distribuzione, e rientrante in una delle seguenti tipologie:
 - i. cliente domestico, di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
 - ii. condominio con uso domestico di cui al comma 2.3, lettera b), TIVG, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;

- iii. usi diversi, di cui al comma 2.3, lettera d), del TIVG, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
- 2.6 Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 2.5 sono utilizzate le informazioni registrate nel Registro Centrale Ufficiale alla data in cui l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.
- 2.7 L'accesso al sistema indennitario avviene con le modalità di cui al successivo Titolo II.
- 2.8 L'Autorità monitora il funzionamento del sistema indennitario secondo le modalità e i criteri di cui al successivo Titolo IV.

TITOLO II – ACCESSO AL SISTEMA INDENNITARIO

Articolo 3

Registrazione al sistema indennitario

- 3.1 Gli utenti e le controparti commerciali che intendono partecipare al sistema indennitario devono preventivamente registrarsi al sistema indennitario secondo quanto stabilito nel presente articolo, dall'Articolo 11 del Regolamento di funzionamento del SII e secondo le modalità previste dalle Specifiche Tecniche.
- 3.2 Per gli utenti del sistema indennitario, la registrazione è condizione necessaria per:
- a) in quanto utente uscente, presentare richiesta di indennizzo;
 - b) in quanto utente entrante:
 - i. ricevere le comunicazioni del SII, relativamente al cliente finale titolare del punto di prelievo o di riconsegna, all'eventuale applicazione del corrispettivo C^{MOR}, al relativo importo, alla possibilità di annullare o sospendere l'indennizzo;
 - ii. chiedere l'annullamento o la sospensione dell'indennizzo, qualora ne ricorrano i presupposti.
- 3.3 L'utente, al fine di poter operare in qualità di utente uscente nell'ambito della registrazione, indica gli estremi per l'eventuale pagamento dell'indennizzo e presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante che:
- a) ciascuna richiesta di indennizzo sia relativa solo a crediti per cui ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 4.1;
 - b) sia verificato, anche tramite la ricezione di una equivalente dichiarazione sostitutiva da parte della controparte commerciale uscente, qualora differente dall'utente medesimo, il rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a).
- 3.4 Per le controparti commerciali, la registrazione è condizione necessaria per:

- a) in quanto controparte commerciale entrante ricevere le comunicazioni del SII in merito al cliente finale titolare del punto di prelievo o di riconsegna, all'eventuale applicazione del corrispettivo C^{MOR} , al relativo importo, all'eventuale annullamento o sospensione dell'indennizzo;
- b) in quanto controparte commerciale uscente ricevere le comunicazioni del SII in merito all'avvenuta accettazione dell'indennizzo, al relativo importo e all'eventuale sospensione e annullamento.

3.5 I soggetti registrati al sistema indennitario sono tenuti a:

- a) conformare i propri comportamenti ai fini dell'utilizzo del medesimo sistema agli ordinari principi di correttezza e buona fede. Nei casi in cui si rilevino comportamenti difformi da tali principi, il Gestore ne dà informativa all'Autorità secondo le modalità dalla medesima definite;
- b) trattare i dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), adottando le misure di sicurezza di cui all'Allegato B del medesimo decreto legislativo.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INDENNITARIO

SEZIONE 1 – RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

Articolo 4

Condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo

- 4.1 L'indennizzo può essere riconosciuto all'utente uscente che si trovi nella situazione di cui al comma 2.1, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale titolare:
 - i. di un punto di prelievo di energia elettrica di cui al comma 2.5, lettera a),
 - ii. di un punto di riconsegna di gas naturale di cui al medesimo comma 2.5, lettera b);
 - b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi dell'articolo 3 TIMOE o dell'articolo 4 TIMG, e nella comunicazione di costituzione in mora il cliente finale sia stato informato dell'eventuale applicazione, in caso di inadempimento, di un corrispettivo corrispondente all'indennizzo di cui al presente provvedimento;
 - c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui:
 - i. al comma 3.2, lettera b) del TIMOE, per il settore dell'energia elettrica,
 - ii. al comma 4.1, lettera b) del TIMG, per il settore del gas naturale;
 - d) la controparte commerciale, abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale e in particolare aver emesso la fattura di chiusura, ai sensi del TIF, anche attraverso la fattura di cui al comma 11.4 del TIF medesimo, e aver riconosciuto gli eventuali indennizzi di cui all'Articolo 18 del medesimo provvedimento;
 - e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore elettrico o del gruppo di misura gas;
 - f) la controparte commerciale, abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dal TIQV, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione;

- g) il valore dell'indennizzo di cui all'Articolo 5 sia almeno pari al valore soglia di 10 (dieci) euro.

Articolo 5

Criteria di valorizzazione dell'indennizzo

- 5.1 Il valore dell'indennizzo riconosciuto all'utente uscente non può essere superiore al credito maturato nel periodo indicato al comma 2.2 ed è commisurato alla stima della spesa per l'erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato, definita ai sensi del presente articolo.
- 5.2 La stima delle spesa è determinata considerando un periodo di erogazione del servizio pari a 3 mesi, anche non consecutivi, di erogazione della fornitura di energia elettrica tra gli ultimi 12 mesi precedenti la data a partire dalla quale l'utente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.
- 5.3 Il valore dell'indennizzo può comprendere anche l'eventuale valore di un precedente corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso.
- 5.4 Il valore dell'indennizzo viene calcolato dall'utente uscente secondo la seguente formula:

$$C^{MOR} = \min(Credito, \overline{Fatt}) + C_{I-1}^{MOR}$$

dove:

Credito: è il credito di cui al comma 4.1;

\overline{Fatt} : è il valore medio degli importi fatturati con riferimento a 3 mesi di erogazione della fornitura, calcolato come:

$$\overline{Fatt} = 90 \times \frac{Fatt}{Ng_{Fatt}}$$

con:

Fatt: importi fatturati al cliente finale relativi ad almeno due fatture consecutive emesse negli ultimi dodici mesi solari,

Ng_{Fatt} : numero dei giorni di fatturazione delle fatture prese in considerazione nell'ambito del *Fatt*,

C_{t-1}^{MOR} : è l'eventuale valore di un precedente corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso, di cui al comma 5.3.

- 5.5 Nel caso di utilizzo della fattura di chiusura, di cui al TIF, anche attraverso la fattura di cui al comma 11.4 del medesimo provvedimento, ai fini del calcolo della stima delle spesa, l'importo fatturato da considerare corrisponde al valore complessivamente fatturato a titolo definitivo, al lordo degli eventuali importi già contabilizzati in precedenti fatture emesse a titolo di acconto.

Articolo 6

Applicazione del corrispettivo C^{MOR}

- 6.1 L'impresa distributrice applica il corrispettivo C^{MOR} :
- a) per ciascun punto di prelievo di energia elettrica, ai sensi della disciplina inerente i corrispettivi di distribuzione di cui alla parte II, titoli 2 e 3 del TIT;
 - b) per ciascun punto di riconsegna di gas naturale, ai sensi della disciplina inerente le componenti di cui alla Sezione V della RTDG.
- 6.2 Il corrispettivo C^{MOR} è fissato pari a:
- c) il valore dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'Articolo 5, per il punto di prelievo o di riconsegna nella titolarità del cliente finale verso cui è vantato il credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto;
 - d) 0,00 euro, in tutti gli altri casi.
- 6.3 L'impresa distributrice è tenuta a:
- a) includere nei documenti di fatturazione le informazioni inerenti ai corrispettivi C^{MOR} applicati:
 - i. secondo le modalità di cui all'Allegato C della deliberazione 268/2015/R/eel, per il settore elettrico;
 - ii. emettendo un documento contabile distinto dai documenti relativi agli altri corrispettivi, allegando ai predetti documenti di fatturazione gli elementi identificativi delle relative richieste di indennizzo, per il settore del gas naturale;
 - b) assicurare l'evidenza contabile delle somme versate a o ricevute da CSEA ai sensi del presente provvedimento.

SEZIONE 2 –OPERATIVITÀ DEL SISTEMA INDENNITARIO

Articolo 7

Richiesta di indennizzo

- 7.1 L'utente uscente, che si trovi nella situazione di cui al comma 2.1, può presentare al SII la richiesta di indennizzo decorsi 6 mesi dalla data a partire dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna ed entro la fine del dodicesimo mese successivo alla medesima data.
- 7.2 La richiesta di indennizzo riporta almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice fiscale o la partita IVA del cliente finale;
 - b) il POD o il PdR di cui il cliente finale è titolare;
 - c) il valore del credito per cui richiede l'indennizzo
 - d) gli elementi necessari ad identificare le fatture riferite al credito di cui alla lettera c);
 - e) il valore dell'indennizzo determinato ai sensi del comma 5.4;
 - f) gli elementi diversi dal credito di cui alla lettera c) computati nel calcolo dell'indennizzo ai sensi del comma 5.4;
 - g) gli estremi necessari ad identificare le fatture riferite agli elementi di cui alla lettera f);
 - h) gli estremi delle costituzioni in mora relative al credito per cui si richiede l'indennizzo.

Articolo 8

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di indennizzo

- 8.1 Entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta di indennizzo il SII verifica, che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) che sia stata presentata nei termini previsti al comma 7.1;
 - b) che la richiesta di indennizzo sia completa degli elementi di cui al comma 7.2;
 - c) che ricorrano le condizioni di cui al comma 4.1, lettere a) e g).

- 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il medesimo termine, il SII comunica all'utente uscente e alla controparte commerciale uscente, qualora differente, che la richiesta di indennizzo è stata accettata, limitatamente al credito oggetto della richiesta.
- 8.3 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il medesimo termine, il SII notifica all'utente entrante e alla controparte commerciale entrante, qualora differente, l'avvenuta accettazione della richiesta di indennizzo, fornendo almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - b) il POD o il PdR;
 - c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
 - d) l'indicazione che il cliente finale titolare del punto di prelievo o di riconsegna è oggetto di richiesta di indennizzo;
 - e) il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare al cliente finale, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta;
 - f) l'eventuale presenza di un precedente corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso, il relativo valore e il codice pratica della relativa richiesta di indennizzo.
- 8.4 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, decorsi 7 mesi dall'accettazione della richiesta, il SII notifica all'impresa distributrice l'avvenuta accettazione della richiesta di indennizzo, fornendo almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - b) il POD o il PdR;
 - c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
 - d) gli elementi identificativi del punto di prelievo o di riconsegna oggetto della richiesta;
 - e) il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta;
 - f) l'eventuale presenza di un precedente corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso, il relativo valore e il codice pratica della relativa richiesta di indennizzo;

g) gli elementi identificativi dell'utente entrante.

8.5 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, il SII comunica all'utente uscente, entro il termine di cui al medesimo comma 8.1, che la richiesta di indennizzo non è stata accolta, indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
- b) il POD o il PdR;
- c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
- d) il motivo della incompletezza e/o non conformità.

8.6 Entro la fine di ciascun mese il SII comunica a CSEA l'elenco dei punti di prelievo e di riconsegna oggetto di richieste di indennizzo per cui è decorso il termine di cui comma 8.4, indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
- b) il POD o il PdR;
- c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
- d) gli elementi necessari ad identificare l'utente uscente, nonché il codice pratica della richiesta di indennizzo;
- e) il valore dell'indennizzo corrispondente alla richiesta;
- f) l'eventuale presenza di un precedente corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso, il relativo valore e il codice pratica della relativa richiesta di indennizzo.
- g) gli elementi necessari ad identificare l'impresa distributrice di cui al comma 8.4.

Articolo 9

Obblighi dell'impresa distributrice in relazione alla richiesta di indennizzo

9.1 L'impresa distributrice, successivamente alla comunicazione di cui al comma 8.4:

- a) applica all'utente entrante il corrispettivo C^{MOR} , nel valore indicato dal SII, in occasione della prima fatturazione utile successiva alla comunicazione medesima;

- b) versa a CSEA gli importi di cui alla lettera a) secondo le modalità di cui all'Articolo 11.

Articolo 10

Obblighi di CSEA in relazione alla richiesta di indennizzo

- 10.1 CSEA, successivamente alla comunicazione di cui al comma 8.6:
 - a) corrisponde all'utente uscente l'indennizzo indicato dal SII secondo le modalità di cui all'Articolo 11;
 - b) informa il SII, ai sensi dell'Articolo 17, dell'adempimento di cui alla precedente lettera a).
- 10.2 Nel caso la richiesta di indennizzo contenga un precedente corrispettivo C^{MOR} ai sensi del comma 5.3 e il relativo indennizzo è annullato per non conformità, ai sensi dell'Articolo 12, o dall'originario utente uscente, ai sensi dell'Articolo 13 :
 - a) il SII aggiorna il livello dell'indennizzo e ne informa i soggetti di cui al comma 8.2 e, decorso il termine di cui al comma 8.4, CSEA e l'impresa distributrice;
 - b) i termini di cui ai commi 9.1 e 10.1 non subiscono variazioni qualora non siano ancora decorsi.

Articolo 11

Termini e modalità dei versamenti a CSEA e all'utente uscente

- 11.1 L'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} applicati mensilmente da ciascuna impresa distributrice sono versati a CSEA, secondo le modalità dalla medesima definite:
 - a) entro i termini di cui al TIT, Parte V, Titolo 2 dalle imprese distributrici di energia elettrica;
 - b) entro i termini di cui all'articolo 69 della RTDG, dalle imprese distributrici di gas naturale.
- 11.2 I versamenti di cui al comma 11.1 sono accompagnati da una comunicazione che evidenzia almeno le seguenti informazioni:
 - a) il codice di pratica assegnato a ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare complessivo;
 - b) l'ammontare del corrispettivo C^{MOR} relativo a ciascuna richiesta di indennizzo;

- c) l'eventuale presenza di un precedente corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso, il relativo valore e il codice pratica della relativa richiesta di indennizzo.
- 11.3 Il gettito dei versamenti di cui al comma 11.1 alimenta il *Conto per il Sistema Indennitario* di cui all'articolo 67 del TIT.
- 11.4 Entro la fine del mese successivo i termini di cui al comma 11.1, CSEA provvede alla quantificazione e al versamento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} spettante a ciascun utente. Tale ammontare corrisponde alla somma degli indennizzi riconosciuti a ciascun utente e versati dalle imprese distributrici nei termini di cui al comma 11.1.
- 11.5 Il versamento di cui al comma 11.4 è corredato da un'apposita comunicazione in cui CSEA evidenzia, per ciascun utente, almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato a ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare complessivo;
 - b) l'importo del corrispettivo C^{MOR} relativo a ciascun indennizzo versato;
 - c) l'eventuale presenza di precedenti corrispettivi C^{MOR} applicati ai clienti finali e non riscossi, i relativi valori e i codici pratica ad essi associati.

Articolo 12

Annullamento dell'indennizzo per non conformità

- 12.1 L'indennizzo è annullato dal Gestore qualora sia accertato il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1, entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della non conformità. In tal caso SII ne dà notizia agli utenti uscente ed entrante e alle rispettive controparti commerciali, qualora differenti, e nel caso sia decorso il termine di cui al comma 8.4, all'impresa distributtrice e a CSEA. La suddetta notifica contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - b) il POD o il PdR;
 - c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
 - d) la causale per cui ricorrono le condizioni di annullamento;
 - e) l'indicazione che CSEA abbia o meno erogato l'indennizzo all'utente uscente.

- 12.2 Il SII richiede le informazioni di cui al comma 12.1, lettera e) a CSEA, che le fornisce secondo le modalità e i termini indicati nelle Specifiche tecniche.
- 12.3 L'impresa distributrice, successivamente al ricevimento della notifica dell'annullamento dell'indennizzo di cui al comma precedente, nel caso CSEA non abbia erogato l'indennizzo all'utente uscente:
- qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} all'utente entrante, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;
 - qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} all'utente entrante, lo valorizza per un importo pari a 0,00 euro.
- 12.4 CSEA, successivamente al ricevimento della notifica dell'annullamento dell'indennizzo di cui al comma 12.1, se non ha erogato l'indennizzo all'utente uscente si astiene dal versarlo. Inoltre, qualora abbia già incassato il corrispettivo C^{MOR} dall'impresa distributrice, lo restituisce all'impresa medesima, entro la prima data utile e comunque non oltre il termine del mese successivo al ricevimento della comunicazione di annullamento dell'indennizzo. La suddetta restituzione è corredata della comunicazione di cui al comma 11.5.
- 12.5 La controparte commerciale uscente è tenuta, nel caso CSEA abbia già erogato l'indennizzo all'utente uscente, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento del cliente finale, a:
- restituire l'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale;
 - comunicare al SII l'avvenuta restituzione, entro 2 giorni dall'avvenuta restituzione, anche attraverso l'utente uscente qualora differente.
- 12.6 La comunicazione di cui al comma 12.5, lettera b) contiene almeno le seguenti informazioni:
- il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - il POD o il PdR;
 - la data dell'avvenuta restituzione dell'indennizzo al cliente finale.
- 12.7 La controparte commerciale entrante, se CSEA non ha ancora erogato l'indennizzo all'utente uscente, successivamente al ricevimento della notifica dell'annullamento dell'indennizzo di cui al comma 12.1:
- qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;

- b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, si astiene dal farlo.

Articolo 13

Annullamento dell'indennizzo su richiesta dell'utente uscente

- 13.1 L'utente uscente presenta richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora:
- a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente,
 - b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
 - c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1.
- 13.2 La richiesta di annullamento deve essere presentata dall'utente uscente entro 2 giorni dall'avvenuto accertamento di una delle condizioni di cui al comma 13.1, indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - b) il POD o il PdR;
 - c) l'informazione relativa alla riscossione dell'indennizzo, qualora CSEA abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo;
 - d) l'informazione relativa alla mancata riscossione dell'indennizzo, qualora CSEA non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo;
 - e) la causale per cui ricorrono le condizioni di annullamento.
- 13.3 A seguito della richiesta di annullamento di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 12. La comunicazione di cui al comma 12.1 deve essere effettuata entro 2 giorni dalla richiesta di annullamento dell'indennizzo.

Articolo 14

Annullamento dell'indennizzo su richiesta dell'utente entrante

- 14.1 L'utente entrante può presentare richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) con riferimento al settore dell'energia elettrica:

- i. il punto di prelievo sia stato rimosso dal contratto di trasporto dell'utente entrante ai sensi degli articoli 8, 9 del TIMOE, in seguito alla risoluzione del contratto di fornitura per morosità del cliente finale;
 - ii. il cliente finale abbia ottenuto lo scioglimento del contratto di fornitura ai fini della disattivazione del punto di prelievo;
 - iii. il punto di prelievo risulti non essere più nella titolarità del cliente finale verso cui è vantato il credito.
- b) con riferimento al settore del gas naturale:
- i. il punto di riconsegna risulti oggetto di cessazione amministrativa ai sensi degli articoli 9, 10 del TIMG su richiesta dall'utente entrante;
 - ii. il cliente finale abbia ottenuto lo scioglimento del contratto ai fini della disattivazione della fornitura, ai sensi del comma 16.2, lettera b) della deliberazione 138/04;
 - iii. il punto di riconsegna risulti non essere più nella titolarità del cliente finale verso cui è vantato il credito.
- c) la controparte commerciale entrante non abbia già incassato il corrispettivo C^{MOR} .

14.2 La richiesta di annullamento dell'indennizzo può essere presentata dall'utente entrante entro lo scadere del termine di cui al comma 8.4, indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
- b) il POD o il PdR;
- c) la causale per cui ricorrono le condizioni di annullamento.

14.3 Entro 2 giorni dalla richiesta di annullamento dell'indennizzo, il SII verifica che sussistano le condizioni di cui al comma 14.1, lettere a) e b) e che siano rispettati i termini di presentazione di cui al comma 14.2.

14.4 Il SII, in caso di esito positivo della verifica di cui al comma 14.3, entro il medesimo termine, comunica che la richiesta di indennizzo è stata annullata agli utenti entrante e uscente e alle rispettive controparti commerciali, qualora differenti, fornendo almeno le seguenti informazioni:

- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;

- b) il POD o il PdR;
- c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
- d) la causale per cui ricorrono le condizioni di annullamento.

14.5 La controparte commerciale entrante, successivamente al ricevimento della notifica dell'annullamento dell'indennizzo di cui al comma precedente:

- a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;
- b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, si astiene dal farlo.

14.6 Il SII, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 14.4, entro il medesimo termine, comunica all'utente entrante e alla controparte commerciale, qualora differente, che la richiesta di annullamento dell'indennizzo non è stata accolta indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
- b) il POD o il PdR;
- c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
- d) il motivo della incompletezza e/o non conformità.

Articolo 15

Effetti della sospensione della fornitura per morosità sulla fatturazione del Corrispettivo C^{MOR} da parte dell'impresa distributrice

15.1 L'utente entrante può richiedere la sospensione dell'indennizzo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) con riferimento al settore dell'energia elettrica, il punto di prelievo sia sospeso od oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità, inclusi i casi in cui il relativo tentativo di sospensione non sia andato a buon fine;
- b) con riferimento al settore del gas naturale, il punto di riconsegna sia chiuso od oggetto di una richiesta di chiusura per sospensione della fornitura per morosità, inclusi i casi in cui il relativo tentativo di chiusura non sia andato a buon fine;

- c) la controparte commerciale entrante non abbia già incassato il corrispettivo C^{MOR} .
- 15.2 La richiesta di sospensione dell'indennizzo può essere presentata dall'utente entrante entro lo scadere del termine di cui al comma 8.4, indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - b) il POD o il PdR;
 - c) la causale per cui ricorrono le condizioni di sospensione.
- 15.3 Entro 2 giorni dalla richiesta di sospensione dell'indennizzo, il SII verifica che sussistano le condizioni di cui al comma 15.1, lettere a) e b) e che siano rispettati i termini di presentazione di cui al comma 15.2.
- 15.4 Il SII, in caso di esito positivo della verifica di cui al comma 15.3, entro il medesimo termine, comunica che la richiesta di indennizzo è stata sospesa agli utenti entrante e uscente e alle rispettive controparti commerciali, qualora differenti, fornendo almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - b) il POD o il PdR;
 - c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
 - d) la causale per cui ricorrono le condizioni di sospensione.
- 15.5 Il SII, in caso di esito positivo della verifica di cui al comma 15.3, non procede alle comunicazioni di cui ai commi 8.4 e 8.6, fino ad una successiva revoca della sospensione ai sensi del comma 15.6.
- 15.6 La sospensione dell'indennizzo è revocata, fatto salvo quanto disposto al comma 15.8, in seguito al venir meno delle condizioni di cui al comma 15.1, lettere a) e b). Entro 2 giorni dall'accertamento del venire meno delle suddette condizioni, il SII notifica la revoca della sospensione agli utenti uscente ed entrante e alle relative controparti commerciali, qualora differenti.
- 15.7 In seguito alla revoca della sospensione dell'indennizzo, il SII applica le disposizioni di cui al comma 8.4 e 8.5.
- 15.8 Qualora per il punto di prelievo o di riconsegna oggetto di sospensione dell'indennizzo si verificano le condizioni di cui al comma 14.1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dei commi 14.3 e 14.4.

- 15.9 Il SII richiede all'impresa distributrice le informazioni necessarie per le verifiche di cui al comma 15.3 e dell'accertamento di cui al comma 15.6, qualora non siano disponibili nel Registro Ufficiale Centrale. In tal caso la comunicazione di cui al comma 15.4 e la notifica di cui al comma 15.6 sono effettuate dal SII entro 8 giorni dalla richiesta di annullamento dell'indennizzo e l'impresa distributrice comunica al SII le informazioni richieste entro 4 giorni dalla richiesta medesima.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL SII

Articolo 16

Obblighi informativi in capo all'impresa distributrice

- 16.1 L'impresa distributrice comunica al SII, entro la fine di ciascun mese, un rendiconto analitico delle attività svolte con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo, indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) la data di emissione della fattura nei confronti dell'utente entrante, se emessa, contenente il corrispettivo C^{MOR} corredata almeno de:
 - i. il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - ii. il POD o il PdR;
 - iii. l'utente entrante;
 - iv. l'importo relativo al corrispettivo C^{MOR} ;
 - b) la data di versamento a CSEA, se effettuato, del corrispettivo C^{MOR} applicato all'utente entrante corredata almeno de:
 - i. il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - ii. il POD o il PdR;
 - iii. l'importo relativo al corrispettivo C^{MOR} .
 - c) la data di storno del corrispettivo C^{MOR} all'utente entrante o l'avvenuta sospensione dell'applicazione del corrispettivo C^{MOR} , se effettuato in adempimento alle disposizioni di cui all'Articolo 12 e all'Articolo 15, corredata almeno de:
 - i. il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - ii. il POD o il PdR;

- iii. l'importo relativo al corrispettivo C^{MOR} stornato o la cui applicazione è stata sospesa.

Articolo 17

Obblighi informativi in capo a CSEA

- 17.1 CSEA comunica al SII, entro la fine di ciascun mese, un rendiconto analitico delle attività svolte con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo, indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di pratica assegnato;
 - b) il POD o il PdR;
 - c) gli elementi identificativi dell'utente uscente;
 - d) gli elementi identificativi dell'impresa distributrice;
 - e) il valore del corrispettivo C^{MOR} eventualmente incassato dall'impresa distributrice;
 - f) il valore dell'indennizzo eventualmente versato all'utente uscente o per cui ha sospeso il versamento, ai sensi dell'Articolo 12, in seguito all'annullamento della richiesta di indennizzo.

Articolo 18

Obblighi informativi in capo alla controparte commerciale entrante

- 18.1 La controparte commerciale entrante, anche per il tramite dell'utente entrante, comunica al SII, entro la fine di ciascun mese, un rendiconto analitico delle attività svolte con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo, indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) la data di storno del corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, se effettuato, o l'avvenuta sospensione dell'applicazione del corrispettivo C^{MOR} ;
 - b) il codice di pratica assegnato alla richiesta di indennizzo;
 - c) il POD o il PdR;
 - d) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
 - e) l'importo relativo al corrispettivo C^{MOR} stornato o la cui applicazione è stata sospesa in adempimento alle disposizioni di cui all'Articolo 12 e all'Articolo 15.

TITOLO IV – MONITORAGGIO DEL SISTEMA INDENNITARIO

Articolo 19

Monitoraggio del sistema indennitario

- 19.1 L’Autorità svolge le attività di monitoraggio del sistema indennitario che comprendono, tra l’altro:
- a) il monitoraggio funzionale del sistema indennitario di cui all’Articolo 20;
 - b) il monitoraggio del fenomeno della morosità relativo all’applicazione del corrispettivo C^{MOR} e il relativo pagamento di cui all’Articolo 21.
- 19.2 Il Gestore supporta le attività di monitoraggio dell’Autorità, raccogliendo e verificando le informazioni richieste da quest’ultima.

Articolo 20

Monitoraggio funzionale del sistema indennitario

- 20.1 Il monitoraggio funzionale del sistema indennitario ha a oggetto, tra l’altro:
- a) la verifica degli adempimenti da parte degli utenti, delle imprese distributrici e di CSEA alle disposizioni di cui al presente provvedimento e alle Specifiche Tecniche;
 - b) il controllo della conformità delle richieste di indennizzo alle disposizioni di cui al presente provvedimento e alle Specifiche Tecniche, con particolare riferimento, tra l’altro, alle condizioni per il riconoscimento dell’indennizzo di cui al comma 4.1 lettere b), c), d), e), ed f) e alla corretta valorizzazione del corrispettivo C^{MOR} .
- 20.2 Al fine di effettuare le attività del monitoraggio funzionale, il Gestore richiede, anche a campione, a utenti, controparti commerciali, alla CSEA e alle imprese distributrici i documenti e le informazioni necessari alle verifiche ed ai controlli di cui al comma 20.1, inclusa la documentazione comprovante il Credito per cui l’utente uscente richiede l’indennizzo. I soggetti destinatari di tali richieste forniscono informazioni e documenti secondo i termini e le modalità previste dalle Specifiche Tecniche.
- 20.3 Qualora la controparte commerciale non sia registrata ai sensi del comma 3.4, i documenti e le informazioni necessari per il controllo di conformità, di cui al comma 20.1, lettera b), sono trasmesse al Gestore tramite il relativo utente.

20.4 Il Gestore fornisce all'Autorità una relazione periodica sugli esiti delle verifiche e dei controlli di cui al presente articolo, secondo modalità e termini stabiliti dal direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia.

Articolo 21

Monitoraggio della morosità relativa al corrispettivo C^{MOR}

21.1 Ai fini del monitoraggio del fenomeno della morosità riguardante l'applicazione dei corrispettivi C^{MOR} e il relativo pagamento, con cadenza annuale, la controparte commerciale entrante comunica al Gestore un rendiconto sintetico, con riferimento all'insieme delle pratiche per cui è stata richiesta l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} , indicando, per l'anno precedente, le seguenti informazioni:

- a) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} fatturati al cliente finale;
- b) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} fatturati al cliente finale e non riscossi;
- c) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo o di riconsegna per morosità del cliente finale.

21.2 Le comunicazioni di cui al comma 21.1 avvengono nei termini e con le modalità previsti nelle Specifiche Tecniche e qualora la controparte commerciale non sia registrata ai sensi del comma 3.4 sono trasmesse tramite il relativo utente entrante.

21.3 Il Gestore, fornisce annualmente all'Autorità una relazione complessiva dell'andamento del sistema indennitario, comprendente anche una sintesi dei rendiconti ricevuti dagli utenti entranti, e indicando altresì, per ciascun mese dell'anno di riferimento, le informazioni riguardanti il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} che ciascuna impresa distributrice ha applicato a ciascun utente e di quelli che è previsto che applichi.